




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 101 e abb.

Prevenzione, cura e riabilitazione della
dipendenza da gioco d'azzardo patologico

(Testo unificato)

N. 37 – 10 luglio 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 101 e abb.

Prevenzione, cura e riabilitazione della
dipendenza da gioco d'azzardo patologico

(Testo unificato)

N. 37 – 10 luglio 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 101

Titolo breve: Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico.

Iniziativa: parlamentare
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: XII Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Binetti

Gruppo: PI

Relazione tecnica: assente

Parere richiesto

Destinatario: XII Commissione in sede referente

Oggetto: testo unificato

INDICE

ARTICOLI 3, 4 E ARTICOLO 17, COMMA 1	3
LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA PER LA CURA DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO	3
ARTICOLI 5, 7, 8, 9 E ARTICOLO 17, COMMA 2	5
ADEMPIMENTI IN CAPO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	5
ARTICOLI 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 E ARTICOLO 17, COMMA 3	7
MISURE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO	7
ARTICOLO 16 E ARTICOLO 17, COMMA 4	8
FONDI PER IL SOSTEGNO DEI SOGGETTI AFFETTI DA GAP	8
ARTICOLO 17, COMMI 5 E 6	10
COPERTURA FINANZIARIA	10
ARTICOLO 18	11
ACCESSO DELLE FAMIGLIE AL FONDO ANTI-USURA	11

PREMESSA

Il provvedimento reca disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

È oggetto della presente Scheda il testo unificato elaborato dalla XII Commissione (Affari sociali), come risultante dalle proposte emendative approvate dalla medesima Commissione.

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 3, 4 e ARTICOLO 17, comma 1

Livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico

Normativa vigente: l'articolo 5 del DL 158/2012 dispone che, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del DL 347/2001, si provveda all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 502/1992. L'aggiornamento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti. L'aggiornamento dei LEA avrà prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche, di cui al decreto del Ministro della sanità 329/1999, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 279/2001 e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto. L'aggiornamento dei LEA è, inoltre, finalizzato ad assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze (comma 1). Con la medesima procedura e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i LEA con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (comma 2).

Allo stato le prestazioni rientranti tra i LEA, come da ultimo definite dal DPCM 29 novembre 2001, non comprendono quelle correlate alla predetta sindrome.

Le norme, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, del DL 158/2012, stabiliscono quanto segue:

- i servizi preposti alla prevenzione, cura e riabilitazione della patologia da gioco d'azzardo sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali (articolo 3, comma 1);

- il gioco d'azzardo patologico (GAP) è inserito tra le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia (articolo 3, commi 4 e 5);
- nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministro della salute adotta un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP. Per l'attuazione del Piano è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 (articolo 4 e articolo 17, comma 1).

Al riguardo, si rileva che l'ammontare destinato annualmente al finanziamento del sistema sanitario nazionale (c.d. fabbisogno sanitario nazionale standard) viene determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 68 del 2011, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. Viene inoltre determinato, tramite intesa Stato-regioni, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in sanità erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza.

Il riparto tra le regioni delle risorse del c.d. fabbisogno indistinto, al netto cioè delle quote vincolate ad obiettivi specifici e di quelle destinate ad altri enti, avviene sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 27 dello stesso decreto legislativo, che regola la determinazione dei costi e fabbisogni standard regionali. Questi rilevano, infatti, ai fini dei criteri di accesso al finanziamento complessivo come sopra determinato¹.

Essendo l'ammontare complessivo del finanziamento del SSN già vincolato all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie attualmente vigenti, non appare possibile ridurre l'ammontare degli stanziamenti a ciò destinati, a meno di rivedere i perimetri degli attuali LEA o, come avviene in occasione delle manovre di finanza pubblica, prevedere misure che comportino un abbattimento dei costi in sanità e della relativa spesa.

Pertanto, per ricomprendere nei LEA anche le prestazioni correlate al GAP – attualmente escluse - occorre procedere alla quantificazione dei costi associabili ai livelli essenziali delle

¹ Per quanto riguarda il 2013, con Intesa Stato - regioni¹ del 17 e 19 dicembre 2013, è stato ripartito il finanziamento annuale pari complessivamente a 107 miliardi, di cui 104,5 miliardi relativi al c.d. fabbisogno indistinto, oltre 2 miliardi di quote vincolate e programmate di competenza regionale, e circa 592 miliardi di quote vincolate per altri enti del servizio sanitario nazionale. Per il 2014, non si è ancora pervenuti ad un'intesa circa il riparto del finanziamento pari, a legislazione vigente, a 109,9 miliardi.

prestazioni che si intendono assicurare e definire quindi un'apposita integrazione del livello di finanziamento del SSN attualmente previsto.

Tale maggiore finanziamento dovrebbe inoltre tener conto delle minori entrate per i sistemi sanitari regionali derivanti dalla previsione di una totale esenzione dalla partecipazione alla spesa per gli assistiti affetti dalla suddetta patologia.

Per quanto riguarda l'adozione del Piano nazionale nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (articolo 4), per la cui attuazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 (articolo 17, comma 1), appare necessario acquisire dati ed elementi volti a chiarire la congruità del finanziamento rispetto alle specifiche finalità e ai contenuti del Piano, che non vengono esplicitati dalla norma in esame. La congruità dello stanziamento dovrà essere verificata anche con riferimento alle minori entrate derivanti da servizi relativi alle patologie legate al gioco d'azzardo, eventualmente già erogati dietro compartecipazione alle spese da parte dei pazienti, che - in attuazione del Piano medesimo - sarebbero presumibilmente sottoposti ad un regime di esenzione, totale o parziale, dalla compartecipazione.

Sugli aspetti richiamati appare necessario acquisire chiarimenti.

ARTICOLI 5, 7, 8, 9 e ARTICOLO 17, comma 2

Adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni

Le norme introducono una serie di adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, prevedendo in particolare quanto segue:

- nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, una specifica sezione è dedicata alla diffusione di informazioni sul trattamento della patologia da GAP (articolo 5);
- presso il Ministero della salute è istituito l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, presieduto dal Ministro della salute e formato da venti componenti designati dalle amministrazioni pubbliche competenti, anche fra gli operatori del settore della prevenzione. Vengono specificate nel dettaglio le funzioni (di controllo, di informazione al pubblico e di formazione agli operatori) che sono attribuite all'Osservatorio. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti né rimborsi spese; al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A decorrere dalla costituzione dell'organismo in esame cessa l'attività dell'Osservatorio istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo² (articolo 7);

- il Ministero dell'istruzione predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Il Ministero della salute predispone campagne di informazione per i cittadini finalizzate ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo. Si prevede inoltre lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento degli operatori dei servizi per le tossicodipendenze, dei servizi di salute mentale e degli operatori delle associazioni di volontariato e del terzo settore che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da GAP. Nei luoghi dove vengono effettuati giochi a pagamento devono essere resi disponibili appositi moduli, predisposti dall'azienda sanitaria locale, per accedere a *test* di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo (articolo 8);
- per l'attuazione degli interventi in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 (articolo 17, comma 2);
- ai soggetti affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico si applica la disciplina relativa all'amministratore di sostegno³ (articolo 9).

Al riguardo, si rileva che le norme in esame prevedono una serie di adempimenti a carico di amministrazioni pubbliche. In particolare si fa riferimento, tra l'altro, all'apposita sezione del sito del Ministero della salute dedicata alle patologie da gioco d'azzardo (articolo 5) e all'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo (articolo 7). Appare opportuno acquisire elementi volti a confermare che detti adempimenti possano essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene all'attuazione degli interventi in materia di informazione e di educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo (articolo 8, commi 1, 2 e 3), per i quali è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui, pur rilevando che detto importo si configura come limite di spesa, andrebbero forniti i criteri e le valutazioni posti alla base della relativa

² Di cui all'articolo 7, comma 10, del DL 158/2012.

³ Articolo 404 del codice civile.

quantificazione, nonché un chiarimento in merito alla coerenza della previsione di un limite di spesa rispetto alla natura delle attività previste, che non sembrano configurarsi come di carattere facoltativo.

ARTICOLI 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e ARTICOLO 17, comma 3

Misure di contrasto al gioco d'azzardo

Le norme introducono misure e azioni volte alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili, nonché finalizzate al contrasto del gioco d'azzardo.

In particolare, vengono previste nuove limitazioni all'introduzione e all'esercizio di apparecchi e piattaforme *on line* per il gioco d'azzardo (articolo) e vengono incrementate le sanzioni pecuniarie applicate per la violazione delle norme vigenti o delle nuove misure limitative (articoli 10 e 12).

Viene inoltre stabilito che l'accesso ad apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi o giochi *on line* possa avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, anche per consentire la registrazione dei dati anagrafici dei giocatori e la rilevazione dell'entità delle somme giocate (articolo 10, commi 2, 4, 5 e 6). Diviene inoltre obbligatoria l'introduzione di un blocco automatico volto a impedire l'accesso dei minori ai giochi (articolo 10, comma 3).

Per il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi da gioco è ammessa esclusivamente la moneta elettronica (articolo 10, comma 10).

I tagliandi delle lotterie istantanee devono recare avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo (articolo 11).

Vengono introdotti appositi indennizzi economici (di entità da stabilire con decreto ministeriale) per gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovano dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito. A tale scopo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 (articolo 13 e articolo 17, comma 3).

Uno speciale logo identificativo *no slot* potrà essere rilasciato agli esercizi nei quali non siano installati apparecchi da gioco. La vigilanza sul corretto utilizzo del logo spetterà ai comuni (articolo 14).

È previsto, infine, che ulteriori misure limitative siano adottate dai comuni, con particolare riferimento all'ubicazione, agli orari di apertura e alle caratteristiche logistiche dei locali in cui si svolge il gioco (articolo 15).

Al riguardo, si osserva che le norme introducono prescrizioni e limiti, corredati delle relative sanzioni, finalizzati a circoscrivere o a ridurre la diffusione dei giochi con vincite in denaro. In

proposito andrebbero acquisiti elementi volti a quantificare l'incidenza di tali misure rispetto agli effetti di gettito - già scontati ai fini dei tendenziali - ascritti alla vigente normativa in materia di giochi.

Per quanto attiene alla gestione dei dati anagrafici dei giocatori, di cui all'articolo 10 (commi 2, 4, 5 e 6), appare necessario acquisire chiarimenti dal Governo volti ad escludere eventuali oneri connessi alla necessità di adeguare le dotazioni informatiche delle amministrazioni interessate.

In relazione alle attività di vigilanza dei comuni, di cui all'articolo 14, non si formulano osservazioni, nel presupposto che gli stessi vi provvedano nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, nel rispetto dei vincoli dal patto di stabilità interno.

Relativamente all'introduzione di nuove sanzioni o all'inasprimento di quelle già in vigore (articoli 10 e 12), si rinvia alle considerazioni formulate con riferimento al successivo articolo 16, inerente l'istituzione di Fondi a sostegno delle vittime affette da GAP.

ARTICOLO 16 e ARTICOLO 17, comma 4

Fondi per il sostegno dei soggetti affetti da GAP

Le norme dispongono l'istituzione del Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, destinato a finanziare gli interventi di contrasto alla patologia da GAP nell'ambito del Piano obiettivo previsto dal Ministero della salute. Sono attribuite al Fondo le somme derivanti dall'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, di cui al successivo articolo 17, comma 6, al netto degli altri utilizzi previsti dall'articolo 17, commi 1-3 (ossia al netto degli oneri derivanti dagli articoli 4, 8, 13 e 16). A decorrere dalla data di entrata in vigore della prima legge di stabilità successiva all'attuazione della delega al Governo riguardante il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici⁴, le risorse destinate al Fondo in esame confluiranno nel Fondo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera v), della legge 23/2014 (articolo 16, commi 1 e 3).

L'articolo 14, comma 2, lettera v), prevede che lo Stato concorra all'istituzione di un apposito Fondo, la cui dotazione dovrà essere stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato al contrasto del gioco

⁴ Di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 23/2014.

d'azzardo patologico. Il Fondo è finanziato attraverso quota parte delle maggiori entrate derivanti da modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici.

Riguardo all'operatività del Fondo per la prevenzione, si segnala che in base al successivo articolo 19 del testo in esame tutte le norme del provvedimento (ad eccezione dell'obbligo di pagamenti elettronici per gli apparecchi da intrattenimento e per i giochi *on line*)⁵ entreranno in vigore dal 1° gennaio 2015. Ciò garantisce, con riferimento alle modalità di finanziamento del Fondo per la prevenzione (a valere su un incremento del prelievo sugli apparecchi da gioco), la coerenza temporale fra l'istituzione del Fondo (dal 1° gennaio 2015)⁶ e la sua fonte di finanziamento (che in base all'articolo 17, comma 6, dovrà operare a decorrere dal 2015).

Al fine di ridurre il disagio delle famiglie è altresì istituito il Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2015 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (articolo 16, commi 2 e 4, e articolo 17, comma 4). Al Fondo sono altresì destinate:

- le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo 10, comma 1;
- le nuove entrate derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 10 e 12.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il Fondo per il sostegno delle famiglie, di cui all'articolo 16, comma 2, viene finanziato con 20 milioni di euro nel 2015 e con 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Sul punto non si formulano osservazioni in merito ai profili di quantificazione, trattandosi di importi che si configurano come limiti di spesa.

Per quanto attiene alle ulteriori fonti di alimentazione del Fondo per le famiglie, individuate nelle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni pecuniarie già previste e dall'introduzione di nuove sanzioni (articoli 10 e 12), appare necessario acquisire una valutazione del Governo circa l'idoneità di tale forma di finanziamento rispetto alle esigenze del Fondo, tenuto conto che si tratta di introiti caratterizzati da incertezza nell'*an* e nel *quantum*.

Per i profili finanziari relativi al Fondo per la prevenzione, si rinvia alle osservazioni formulate nella successiva scheda dedicata all'articolo 17, commi 5 e 6.

⁵ Articolo 10, commi 10 e 11.

⁶ Appunto in base all'articolo 19 del testo in esame..

ARTICOLO 17, commi 5 e 6

Copertura finanziaria

Le norme dispongono che, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, commi da 1 a 4, pari a 47 milioni di euro a decorrere dal 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disponga l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ed entro il limite dello 0,7 per cento, del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento⁷, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Si ricorda che l'articolo 17, commi da 1 a 4, comprende i seguenti oneri:

(milioni di euro)

Articolo 17	Oneri	2015	2016	2017
co. 1	Articolo 4, comma 1 Piano a favore delle persone affette da GAP	10	0	0
co. 2	Articolo 8, commi 1-3 Informazione e educazione	2	2	2
co. 3	Articolo 13 Indennizzi	15	15	15
co. 4	Articolo 16, comma 2 Fondo per le famiglie	20	30	30
	TOTALE	47	47	47

Si ricorda inoltre che, in base al precedente articolo 16, comma 3, le somme introitate mediante l'incremento del PREU (articolo 17, comma 6, in esame) sono destinate, in parte, alle finalità previste dallo stesso articolo 17 (indicate nella presente tabella) e, per la restante quota, ad alimentare il Fondo per la prevenzione di cui all'articolo 16, commi 1 e 3.

Al riguardo si osserva che andrebbero acquisiti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione delle maggiori entrate PREU indicate dal testo, con particolare riferimento all'andamento effettivo della raccolta nell'esercizio in corso, alle conseguenti previsioni per

⁷ Di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del RD 773/1931. Si tratta degli apparecchi AWP (New Slot) e degli apparecchi VLT.

l'anno successivo ed alle possibili variazioni nei consumi alla luce dell'inasprimento tributario in esame e delle misure limitative introdotte con il presente provvedimento.

Dal punto di vista testuale, andrebbe valutata la coerenza fra la previsione di un limite massimo di incremento dell'aliquota⁸ e la finalità di conseguire un incremento del gettito "non inferiore a 200 milioni di euro annui".

ARTICOLO 18

Accesso delle famiglie al Fondo anti-usura

Normativa vigente: l'articolo 14 della legge 108/1996 ha istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-rackett il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura⁹. Il Fondo, eroga mutui senza interessi di durata non superiore a cinque anni a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, professionale, artigianale o comunque economica, i quali dichiarino di essere vittime di usura e risultino parti offese nel procedimento penale. Il Fondo è alimentato, oltre che da uno stanziamento a carico dello Stato¹⁰, dai beni rivenienti dalle confische, nonché da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

Il successivo articolo 15 della medesima legge 108/1996 ha istituito, presso il Ministero del tesoro, il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Il Fondo è utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai Confidi e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Le norme ampliano l'accesso al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 108/1996, al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco (comma 1).

Viene altresì integrato l'articolo 14 della medesima legge 108/1996, che istituisce il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (comma 2). In particolare:

- è introdotto il comma 2-*bis*, in base al quale l'erogazione dei mutui possa avvenire anche in favore di persone fisiche o nuclei familiari vittime del delitto di usura per dipendenza da gioco d'azzardo patologico e parti offese nel relativo procedimento penale;

⁸ "entro il limite dello 0,7 per cento".

⁹ Successivamente l'articolo 18-*bis* della legge 44/1999 ha unificato il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura. Inoltre l'articolo 2, comma 6-*sexies*, del DL 225/2010 ha previsto che il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso fossero unificati nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, costituito presso il Ministero dell'interno.

¹⁰ Il contributo è attualmente fissato in 1 milione di euro dall'articolo 4, comma 19, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012).

- è introdotto il comma 5-*bis*, in base al quale la domanda di mutuo ai sensi del precedente comma 2-*bis* deve essere corredata da un piano di utilizzo delle somme per le necessità personali o familiari e per la copertura dei debiti, nonché dall'attestazione di una fonte di reddito idonea a garantire la restituzione delle somme concesse a titolo di mutuo.

Al riguardo, con riferimento al comma 2, volto ad ampliare a nuovi soggetti l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che l'estensione introdotta dalla norma in esame si configuri come una nuova finalizzazione di somme già stanziata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito appare utile una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge n.108 del 1996, non presenta più in bilancio alcuno stanziamento né in conto competenza e né in termini di cassa dal momento che si è concluso il suo finanziamento previsto dalla normativa vigente (capitolo 1618 – Ministero dell'economia e delle finanze). In merito appare necessaria la conferma da parte del Governo.

Il comma 2 reca modifiche all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996, che disciplina le finalità del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura. Si ricorda che il suddetto Fondo, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-*sexies* del decreto-legge n. 225 del 2010, è stato unificato con quello di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Gli stanziamenti dei suddetti fondi sono, quindi, confluiti nel capitolo 2341 dello stato di previsione del Ministero dell'interno recante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. In proposito, appare opportuno che il Governo confermi che all'attuazione degli interventi di cui al comma 2 possa comunque provvedersi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente a valere sul suddetto fondo di rotazione.

